

2237/09
1.805/10

RG-3886/10

SENTENZA

N° 1996
DEP. 22 AGO. 2011
CRON. 8625
REP. 3682

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE UNICO

OGGETTO!

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, III SEZIONE CIVILE

APPELLO
SENTENZA DEL
GIUDICE DI
PACE DI
MESTRE
NR. 2131/09

MAURA CAPRIOLI

Ha pronunciato la seguente sentenza;

nella causa civile R.3886/2010 promossa da Fondiaria Sai s.p.a. in persona
del procuratore speciale Aldo rappresentata e difesa dall'avvocato
Andrea per mandato in calce all'atto di appello
appellante

contro

in persona del legale rappresentante)

rappresentato e difeso dall' avvocato Roberto per mandato a margine
della comparsa di risposta
appellata

OGGETTO: appello sentenza del Giudice di Pace di Mestre n. 2131/2009

Conclusioni dell'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza dichiararsi
l'improcedibilità della domanda per violazione degli arti 145 e 148 codice
assicurazioni; accertata la nullità del contratto di cessione ed il difetto di
titolarità dell'appellata rigettarsi la domanda proposta dalla

spese rifuse

Conclusioni dell'appellata : rigettarsi le domande dell'appellante ;in
subordine rigettarsi le eccezioni di improponibilità, di nullità del contratto e
carenza di legittimazione attiva della appellata; spese rifuse

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2131/2009 il Giudice di pace di Mestre accoglieva la domanda proposta dalla _____ diretta ad ottenere quale cessionaria del credito risarcitorio in forza della scrittura privata del 25.3.2009 il pagamento della somma di € 280,00 a titolo di fermo tecnico.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Fondiaria chiedendo la riforma della impugnata pronuncia .

Resisteva al gravame la _____ chiedendo il rigetto del gravame.

Precisate le conclusioni all'udienza del 21.1.2011 nel senso indicato in epigrafe il Tribunale concedeva alle parti i termini massimi per le conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace ha ritenuto valida l'operazione di cessione del credito risarcitoria intercorsa fra _____ e la società _____ e quindi legittimata la parte attrice a far valere la posta risarcitoria oggetto del contenzioso ed ha pertanto condannato la Compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 250,00 .

Ha riconosciuto l'infondatezza delle tesi sostenute dalla parte resistente laddove sostenevano la nullità del contratto di cessione sotto il profilo della violazione degli art 106 e 132 del T.U. L.B.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che attraverso la notifica dell'atto di cessione del credito ai sensi dell'art 1264 c.c. alla Fondiaria Sai e la contestuale costituzione in mora con raccomandata del 8.4.2009 nonché l'accettazione da parte della compagnia assicurativa per facta concludentia fosse divenuta pienamente efficace per il debitore ceduto.





Ha pertanto riconosciuto la piena legittimazione della cessionaria a far valere quella posta risarcitoria residua che ancora non era stata liquidata dalla Compagnia assicurativa la quale aveva attribuito con assegno non trasferibile all'ordine dell'attrice la somma di € 3120,00 invece di quella richiesta pari ad € 3.400,00.

Comportamento questo che secondo il Giudice di prime cure ha precluso la possibilità di far valere ogni questione di nullità relativa alla suddetta cessione e di proponibilità della domanda.

Tale decisione è stata contestata dall'appellante la quale ha denunciato la violazione dell'art 1264 c.c.

Ha sostenuto infatti che il solo effetto giuridico connesso all'accettazione della cessione riguarderebbe la natura liberatoria del pagamento effettuato all'originario creditore cedente sicchè sarebbe sempre possibile sollevare questioni relative alla nullità dell'operazione o della proponibilità della domanda rilevabili anche d'ufficio.

Questioni che quindi sono state riproposte in appello affermando sotto il primo aspetto che la nullità della cessione sarebbe derivata dalla violazione delle norme di carattere imperativo quali l'art 106 e 132 del T.U. ravvisando nell'operazione de qua lo svolgimento di abusiva una attività di finanziamento.

Il motivo non merita accoglimento.

Giova ricordare che il tratto caratteristico del contratto di finanziamento che costituisce una figura negoziale è un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve una funzione creditizia attraverso la consegna di una determinata quantità di denaro che costituisce l'oggetto di un'obbligazione del

finanziatore con l'impegno per il ricevente di restituirli ad una determinata scadenza dietro il versamento di un interesse.

Consegna che nella specie non è contemplata nella convenzione.

In esse le parti ,dopo aver delineato nelle premesse le finalità contrattuali sottese all'operazione individuate, convengono ,da un lato, il trasferimento del credito vantato dal cedente in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 4.3.2009 nei confronti di qualsiasi obbligato o coobbligato solidale ex lege in forza di obbligazioni contrattuale e ,dall'altro, l'obbligo del cessionario di pagare il costo dei lavori di ripristino del veicolo alla conclusione dei lavori e dietro presentazione di idonea fattura.

L'accordo nei termini sopra riportati non prevede alcuna consegna di denaro né è configurabile neppure in astratto una specie di finanziamento da parte della cessionaria.

Depongono in questo senso sia il fatto che la cessionaria sia una società avente ad oggetto la produzione di servizi qualificati connessi alle attività peritali (punto 5 della premessa) sia la natura indeterminata del credito risarcitorio che diviene quantificabile solo all'esito dell'istruttoria della pratica (punto 4 della premessa) nonché il fatto che il cedente autorizzi il compimento di tutta l'attività peritale e legale in sede stragiudiziale e/o giudiziale che si renda necessaria al perseguimento del fine della riscossione del credito (lettera d della convenzione).

Lo strumento della cessione è utilizzato ,come traspare dall'esame della convenzione, al recupero del credito vantato dal carrozziere nei confronti del proprio cliente nella specie il soggetto danneggiato.

La cessione è gratuita per quest'ultimo non essendo previsto per il cedente





alcun corrispettivo di sorta .

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art 115 del T.U. L.P.S. va osservato che la società ha agito sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale di primo grado quale titolare di un proprio credito risarcitorio in forza della sottoscrizione della convenzione richiamata sicchè appare non appare fondata la lamentata violazione.

Infine con riguardo all'eccepita improponibilità della domanda per violazione del disposto dell'art 145 e dell'art 148 cod assicurazione nonchè per mancata messa a disposizione del veicolo va osservato che la riduzione dello spatius deliberandi dal termine di 60 a 30 nell'ipotesi come nella specie di sottoscrizione del verbale di constatazione amichevole di incidente stradale risiede sulla più agevole attività istruttoria rispetto a quella richiesta nell'ipotesi in cui sia necessario ricostruire una dinamica del sinistro contestata.

✓ Nel caso in esame non può dirsi realizzata sotto questo profilo alcuna violazione avendo la Compagnia con l'offerta inviata dimostrato di aver potuto valutare adeguatamente il danno effettuando le relative valutazioni che si sono rivelate idonee alla formulazione della predetta offerta.

L'azione giudiziale è stata determinata dall'esigenza di recuperare una voce accessoria relativa al fermo tecnico essendo nel resto equivalenti le stime della Fondiaria e quella dell'odierna appellata.

Tali considerazioni evidenziano anche l'infondatezza del secondo profilo di contestazione sollevato relativo alla mancata possibilità per la Fondiaria di stimare il veicolo incidentati.

La messa a disposizione da parte dell'appellante di una cifra quasi

Sent. 1996/11

coincidente con quella richiesta dall'appellata dimostra che la compagnia è stata posta nelle condizioni di valutare analiticamente le conseguenze risarcitorie cui aveva dato luogo il sinistro in conformità alle finalità dell'art 148 richiamato.

Alla stregua delle considerazioni sopra l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge di cui € 90,00 per spese ed € 430,00 per diritti .



P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, III sez civile, in composizione monocratica nella causa di appello proposta da Fondiaria Sai nei confronti di

s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mestre n. 2132/2009

così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
- 2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge

Venezia 16.5.2011

Il Giudice

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellomo

